



SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 182/2023 del 27/04/2023

OGGETTO : MODIFICHE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile nella Residenza Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MACRÌ DOTT.SSA ALESSANDRA**

ORIGINALE



Il dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo del Commissario Straordinario Dott. Carmine Valente

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 682 della legge 147/2013 disciplina la potestà regolamentare in materia di Tassa sui Rifiuti, prevedendo l'onere per il Comune di indicare gli elementi fondamentali di gestione del nuovo tributo;

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni afferma che: "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante "Norme in materia ambientale" e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti;

il D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;

l'art. 14 comma 1 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" che ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;

l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"; •

ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;



i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 01 gennaio 2023;

Il D.Lgs. 116/2020, nonché le nuove direttive ARERA hanno apportato alcune variazioni normative che comportano la necessità di adeguare anche il vigente regolamento della TARI.

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2020 del 04/06/2020 è stato approvato l'attuale Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), successivamente modificato con le Deliberazioni di C.C. nn. 49/2020 del 22/09/2020, n. 46 del 30/06/2021 e n. 40 del 24/05/2022;

Dato atto che l'operatività degli obblighi contenuti nel TQRIF a decorrere dal 01 gennaio 2023 presuppone l'approvazione di modifiche ai regolamenti comunali recanti la disciplina in materia ei principali aspetti del regolamento comunale interessati dalle modifiche sono:

1. Il termine (90 giorni) entro il quale presentare la dichiarazione Tari (inizio/variazione/cessazione), previsto dall'art. 6 del TQRIF;
2. La decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- 3 La disciplina relativa alla presentazione e la risposta a richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati presentate dagli utenti (articoli da 13 a 19 TQRIF)
4. La periodicità di riscossione (art. 26 TQRIF);
5. La maggiore rateizzazione per la riscossione ordinaria degli avvisi per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27.1 TQRIF);
6. La rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente, con possibilità di compensazione nella prima bolletta utile (art. 28.1 TQRIF)

Dato atto altresì che la disciplina della facoltà concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 è stata parzialmente modificata dall'art. 14 della L. 118/2022, per quanto riguarda la durata della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato riducendone la durata ad un periodo non inferiore a due anni (in precedenza 5 anni);

Considerato, dunque, che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2020 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 e dall'art. 14 della L. 118/2022;

Richiamati:

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 4 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";



Il comma 683 della legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale debba essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché abbiamo efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 5 deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Considerato che l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica dal 01/01/2023;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento TARI, le cui modifiche dovranno entrare in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA;

Acquisito il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 co. 1 punto 7) TUEL

Visti:



- art. 52 D. Lgs. 446/1997.
- art. 7 – 42 D. Lgs. 267/2000.
- L. 147/2013 istitutiva del tributo TARI, art. 1 dal comma 639-668;
- l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- art. 1 co. 527 L. 205/2017.
- Delibera ARERA n° 15 del 18/01/2022 e Allegato A (TQRIF)
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti modifiche al "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" approvato con la Delibera C.C. n. 21/2020 del 04/06/2020 e successivamente modificato con la Delibera C.C. nn. 49/2020 del 22/09/2020, con Delibera di C.C. n. 46/2021 del 30/06/2021 e 40 del 25/05/2022, adeguandolo alle disposizioni contenute nel TQRIF (allegato A) della delibera ARERA n° 15 del 18/01/2022:

1. Sostituire i commi 2, 3 e 4 dell'Art 8 bis, con il seguente testo:

"2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni."

Motivazione : La norma recepisce la facoltà concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 e dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato



dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs 116/2020 e dall'art. 14 della L. 118/2022, alle utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti. La disposizione ha recepito i termini e le decorrenze stabilite dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, stabilendo in particolare che la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo.

Il comma 1 ribadisce la facoltà per l'utenza non domestica di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, come previsto dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006.

I commi 2 e 3 prevedono, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, che gli utenti che fuoriescono dal servizio pubblico devono avviare al recupero tramite un soggetto esterno tutti i rifiuti urbani prodotti, nonché chiarisce che l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno 2 anni, recependo la modifica apportata dalla L. 118/2022. Sussistendo tali condizioni l'utente ha diritto a non corrispondere la quota variabile del prelievo. Inoltre, tenuto conto che la disposizione dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 subordina l'eliminazione della quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti alla dimostrazione dell'avvio al recupero degli stessi, mediante apposita attestazione del soggetto che ha provveduto al recupero, nel regolamento si prevede un apposito obbligo in capo al contribuente interessato di presentare annualmente (entro il 31 gennaio) idonea documentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 15/01/2022. Nel caso di omessa presentazione della documentazione o della sua inidoneità, la quota variabile è dovuta. Nel comma 4 è specificato che la scelta per il servizio pubblico oppure per il mercato deve essere esercitata presentando apposita comunicazione al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Sono inoltre dettagliati gli elementi che la comunicazione deve contenere. In particolare, si richiede che la stessa indichi i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo, destinandoli al recupero, e che riporti l'indicazione e la documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto contrattuale, di durata almeno pari a due anni, con un soggetto debitamente autorizzato. Il comma precisa, inoltre, come si evince dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006, che l'opzione per il servizio pubblico è vincolante per almeno 2 anni.

2. Sostituire il comma 3 dell'Art 9 con il seguente testo:

“3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 9-bis, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'10% della quota variabile.”

Motivazione: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, in base alla quale “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati”. La novella ha abrogato il previgente comma 661 ove si stabiliva una detassazione obbligatoria proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero in forma autonoma.

La disposizione si rivolge alle utenze non domestiche che hanno optato per il gestore pubblico, consentendo che alcune frazioni di rifiuti urbani siano avviati al riciclo in modo autonomo.

Si ricorda che nella norma regolamentare non deve essere snaturata la finalità voluta dalla legge, ovvero come affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018, “La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita”. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il limite massimo della riduzione in parola non può essere inferiore al totale della quota variabile. Tuttavia, si evidenzia che il nuovo contesto normativo introdotto dal D.Lgs 116/2020, che discrimina tra gli utenti non domestici che decidono di fuoriuscire del tutto dal servizio pubblico e quelli che invece continuano ad avvalersene per conferire i propri rifiuti urbani prodotti, renda necessario, oltre che opportuno, far concorrere quest'ultimi utenti al sostenimento di almeno una quota dei costi variabili, anche se, sulla base del rapporto percentuale definito dal regolamento, risultino riciclare tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò anche considerando che l'applicazione dei coefficienti Kd al fine di determinare i rifiuti prodotti conduce sovente ad una sottostima di quest'ultimi.



3. Introdurre l'art 9 bis : "PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

1. *Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.*
2. *La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. *Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente."*

Motivazione:

La procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche ed il termine per la presentazione della documentazione necessaria è stato allineato a quello previsto dall'art. 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022.

4. Sostituire il comma 3 dell'art. 10 con il seguente comma:

"3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Motivazione: Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021.

5. Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15 con il seguente periodo:

"Le variazioni del numero dei componenti dimoranti e non aventi residenza nell'unità abitativa devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30 bis."

Motivazione: adeguare il riferimento all'art. 30 bis di nuova introduzione.

6. Aggiungere al comma 4, dell'art 15, dopo: " Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale " il seguente periodo :"per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti"

Motivazione: La puntualizzazione ritenuta necessaria per le abitazioni a disposizione da parte dei cittadini residenti ai fini di una chiara applicazione del regolamento.



7. Sostituire il comma 9 dell'art. 15 con il seguente comma:

"9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30 bis, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa."

Motivazione: adeguare il riferimento all'art. 30 bis di nuova introduzione.

8. Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 18: "OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA" con i seguenti commi:

"2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 30 bis del presente regolamento.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 30 bis del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio. [OMISSIS...]

Motivazione: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge.

La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.

Si adegua il termine della di cessazione o variazione dell'utenza facendo riferimento alla disciplina regolamentare di cui all'art. 30 bis di nuova introduzione.

9. Sostituire il comma 3 dell'art. 20 : "ZONE NON SERVITE" con il seguente comma:

"3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 bis e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta . In mancanza di tale richiesta nell'ambito della dichiarazione, il soggetto passivo decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione."

Motivazione: adeguare il riferimento all'art. 30 bis di nuova introduzione.

10. Sostituire la lettera a) del comma 1 dell'art. 21:"RIDUZIONI DELLA TASSA RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO PER LE UTENZE DOMESTICHE " con il seguente periodo:

"a. abitazioni con unico occupante, a condizione che l'utente abbia compiuto i 67 anni e abbia un reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00, il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all'applicazione della sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 30 bis per la presentazione della dichiarazione di variazione: riduzione del 10%,"

Motivazione: adeguare il riferimento all'art. 30 bis di nuova introduzione.

11. Sostituire l'ultimo periodo del punto 1 del comma 1 dell'art. 24 : "ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI " con il seguente periodo:

"Il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all'applicazione della sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 30 bis per la presentazione della dichiarazione di variazione."

Motivazione: adeguare il riferimento all'art. 30 bis di nuova introduzione.

12. Sostituire il secondo periodo del comma 3 dell'art. 29 : "RISCOSSIONE" con il seguente periodo di seguito riportato: *"Con deliberazione della Giunta Comunale viene stabilito annualmente il numero e la scadenza delle rate nonché l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre, da determinare in misura pari ad una percentuale del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, in tale sede, con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento dovrà essere fissato in venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione".*



Motivazione: adeguamento della disciplina regolamentare all'art. 23 della Delibera Arera n. 15/2022

13. Aggiungere i commi 7, 8 e 9 all'art 29:

“7. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3, nei seguenti casi :

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, ed in particolare che risultino titolari di un reddito ISEE inferiore ai 10.000,00 euro;*
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.”*

8. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 (il TQRIF prevede cento (100) euro, con possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto).

9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.”

Motivazione: L'articolo disciplina la maggiore rateazione per la riscossione ordinaria degli avvisi, in ottemperanza agli obblighi imposti agli Enti da Arera all'art. 27, Allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022.

14. Sostituire interamente il contenuto e la denominazione dell'art. 30 con il nuovo art. 30:

“ART. 30 DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il soggetto passivo del tributo, a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;*
- b) il codice utente e il codice utenza;*
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.*

4. Nella dichiarazione di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;*
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*



- c. *Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d. *Numero degli occupanti;*
- e. *Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- f. *Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;*
- g. *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

- a) *Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;*
- b) *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c) *Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
- d) *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
- e) *Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;*
- f) *Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.*
- g) *La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU della TIA 1 e TIA 2, della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212."

MOTIVAZIONE : la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013 e adeguata alle prescrizioni fornite da Arera con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 15/01/2022. In particolare, l'Autorità dispone che la richiesta di attivazione del servizio equivale alla dichiarazione TARI.

15. Inserire, dopo l'articolo 30 il seguente articolo 30 bis: "ART. 30 bis DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 30 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.*
- 2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **novanta (90) giorni** solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.*
- 3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:*
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;*
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;*
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.*
- 4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:*



- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione”

Motivazione: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione corrispondente alle richieste di variazione o cessazione del servizio, adeguata alle prescrizioni fornite da Arera con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 15/01/2022.

16. Inserire, dopo l'articolo 30 il seguente articolo 30 TER :

“ART. 30 TER PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.



Motivazione: l'articolo disciplina la presentazione e la risposta a richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati, presentati dagli utenti, secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 19 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022.

17. Sostituire il comma 1 dell'articolo 31 il seguente comma:

“1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro. “

Motivazione: In relazione al termine di conclusione del procedimento di rimborso, fermo restando lo specifico termine tributario previsto dal comma 164 dell'art. 1 della L. 296/2006, è stato inserito il riferimento al rispetto del termine di 120 gg previsto dal TQRIF, standard qualitativo per le gestioni inserite negli schemi II-III e IV della matrice degli schemi regolatori.

18. Inserire dopo il comma 6 dell'art. 34 il seguente comma 6 bis:

*“6 bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.”***Motivazione:** si precisa il rinvio alla disciplina legislativa ai fini della comminazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo.

19. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, che è composto dal testo del regolamento a cui è allegata la Tabella Riepilogativa di conversione ISTAT categorie DPR 158/99 (**Allegato B**) e la planimetria di delimitazione delle zone verde e rosse di cui all'art.24 comma 5 (**Allegato C**), per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2023;

20. di prendere atto che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia TARI, che restano valide solo per la gestione per competenza degli anni pregressi fino al 31/12/2022;

21. di dare mandato agli uffici preposti affinché provvedano alla più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

22. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Dott. Quirino Volpe }

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;



- Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe}, Responsabile del Servizio {Entrate }, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
 - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carmine Valente

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Macrì Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)